



Comune di Craveggia

Provincia del Verbano Cusio Ossola

UFFICIO SEGRETERIA

Tel 0324 98033 fax 0324 /98033

ORDINANZA N° 03/2016

Reg. Affissioni Sito N. _____/2015

OGGETTO: Disciplina della circolazione stradale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Preso atto che è in corso da parte del Comitato Carnevale di Craveggia in collaborazione con il Comune di Craveggia l'organizzazione della manifestazione denominata "**39° CARNEVALE VIGEZINO**" con l'allestimento di strutture all'interno del centro storico del Capoluogo per la sfilata dei carri allegorici;

Considerata la necessità, a tutela della pubblica incolumità e del pubblico interesse all'integrità del patrimonio stradale, di disciplinare la circolazione stradale nell'intero centro storico di Craveggia e precisamente in **Via Vittorio Emanuele, Piazza San Giacomo, Piazza Santa Marta, Piazza Umberto, Via Roma, Via all'Asilo, Via General Ferino e Via Pittor Borgnis**;

Avute presenti le caratteristiche tecniche, delle strade in questione e del traffico che vi si svolge;

Visti gli artt. 5,6 e 7 del D.Lgs. 30.04.1982 n°285, del "Nuovo Codice della Strada";

Sentito il parere dei competenti Uffici Comunali

ORDINA

**DIVIETO DI SOSTA DA SABATO 6 FEBBRAIO
DALLE ORE 08:00 IN PIAZZA SAN GIACOMO
E DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA
DOMENICA 7 FEBBRAIO
DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 20:00
NELL'INTERO CENTRO STORICO
PER MANIFESTAZIONE
"39° CARNEVALE VIGEZINO"**



SANZIONE ACCESSORIA RIMOZIONE VEICOLO



Comune di Craveggia

Provincia del Verbano Cusio Ossola

UFFICIO SEGRETERIA

Tel 0324 98033 fax 0324 /98033

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di far rispettare la presente ordinanza.

DISPONE ALTRESI'

l'invio della presente ordinanza, per il controllo dell'esecuzione della stessa;

- all'Ufficio Polizia Locale
- alla Stazione Carabinieri di S. Maria Maggiore
- all'Ufficio Tecnico Comunale

al fine di portare a conoscenza il maggior numero di cittadini la pubblicazione:

- sul sito del Comune – www.comunecraveggia.vb.it –
- nelle informazioni del Comune di Craveggia, sezione relative ordinanze sindacali.;

AVVERTE CHE

Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della Legge 07.08.1990, n. 241, contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione all'albo pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge 06.12.1971, n. 1034), ovvero ricorso straordinario al presidente della repubblica entro 120 giorni dalla suddetta pubblicazione

Dalla residenza Municipale li 27 gennaio 2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CERIZZA Dr Dario

